

**Ordinanza contingibile e urgente n. 34/PC**  
**il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia**  
**Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza**  
**epidemiologica da COVID-2019.**

**Visti** gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

**Visto** l'articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 con la quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020;

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 7 ottobre 2020 con la quale il dichiarato stato di emergenza sul territorio nazionale è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;

**Vista** il decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

**Visto** il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia viene nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;

**Visto** il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19), convertito con legge 14 luglio 2020 n. 74;

**Riscontrato** che il decreto legge del 30 luglio 2020 n. 83 prevede che restino in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legge n. 19/2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020;

**Visto** il DPCM del 07 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 09 agosto 2020 fino al 07 settembre 2020;

**Visto** il decreto-legge del 07 ottobre 2020 n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale – n. 248 del 07 ottobre 2020;

**Visto** il DPCM del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

**Rilevato** che sul piano delle potenzialità di contagio allo stato attuale la ripresa delle attività scolastiche in presenza può costituire un'importante occasione di diffusione del virus SARS CoV-2;

**Visto** il Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/2020, nel quale si prevede un ruolo specifico in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione del Medico curante (Medico di Medicina Generale – MMG - o Pediatra di Libera Scelta – PLS) per le operatività connesse alla valutazione clinica e all'eventuale prescrizione del tampone naso-faringeo per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute prot. 0031400 del 29 settembre 2020 ad oggetto: "*Uso dei test antigenici rapidi per la diagnosi di infezione da SAS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico*" in materia di test antigenici, tipologia di test basata sulla ricerca nei campioni respiratori di proteine virali - cosiddetti antigeni - con modalità di raccolta del campione analoghe a quelle dei test molecolari - ossia tampone naso-faringeo - e con tempi di risposta molto brevi;

**Vista** la Circolare del Ministero della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020 Ministero della Salute – Direzione Generale per la Prevenzione sanitaria: "*COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena*", in materia di riduzione della durata della quarantena ed isolamento e delle modalità di test dei soggetti casi di COVID-19 e dei loro contatti;

**Rilevato** che la Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità ha redatto, in considerazione dell'organizzazione regionale e delle criticità presenti nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, un documento intitolato "*Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia*" al fine di dare precise indicazioni alle strutture sanitarie e socio sanitarie, finalizzate a regolamentare le modalità di utilizzo dei test di maggiore efficacia e la gestione dei contatti derivanti dall'attività svolta in strutture per l'infanzia e per le attività scolastiche;

**Considerato** in particolare che risulta necessario rafforzare la partecipazione alla sorveglianza virologica da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e rinforzare la stretta integrazione tra questi e Dipartimenti di Prevenzione e Servizi territoriali per limitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 nella comunità regionale, onde evitare la chiusura delle scuole;

**Considerato** con riguardo specifico alla fattispecie dell'attività scolastica e delle connesse esigenze anche familiari di prevenzione dei contagi che i tempi di attesa per l'esecuzione dei test molecolari costituiscono un problema sia per la gestione dei minori da parte delle famiglie che per l'intempestivo tracciamento dei possibili contatti;

**Rilevato** che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in base al Report giornaliero e settimanale del Ministero della salute sul monitoraggio sul contagio, è definita, alla data del 13 ottobre, avere il trend settimanale dei casi di contagi in aumento ed è valutata tra le regioni avente basso livello di rischio a seguito di focolai associati ad attività ricreative che comportano assembramenti, con un ulteriore aumento della trasmissione in ambito familiare/domestico;

**Visto** che sulla base dei dati forniti in data 13 ottobre dalla Protezione civile regionale la situazione del contagio da Covid-19, registra n. 27 ricoverati ospedalieri positivi oltre a 10 ricoveri in terapia intensiva su una disponibilità di posti disponibili in terapia intensiva di 120 posti base, con conseguente ampia adeguatezza dell'offerta di strutture ospedaliere per far fronte ad ogni esigenza sanitaria nella gestione del contagio da COVID-19;

**Visto** che le precauzioni assunte dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con i diversi provvedimenti amministrativi adottati, hanno contribuito a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio regionale;

**Vista** la nota del 14 ottobre 2020 di trasmissione delle "Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia" redatte dalla Direzione Centrale Salute;

### **ORDINA**

- 1.** che siano rispettate dagli operatori della scuola, dei servizi per l'infanzia, dagli alunni e dai titolari della potestà genitoriale le Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all'interno delle scuole e dei servizi per l'infanzia predisposte dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità di cui all'allegato 1);
- 2.** che il rientro a scuola e ai servizi per l'infanzia, di alunni o operatori a seguito di assenza per malattia avvenga nel rispetto della circolare ministeriale del Ministero della Salute n. 0032850 del 12 ottobre 2020 Ministero della Salute – Direzione Generale per la Prevenzione sanitaria: *COVID-19: indicazioni per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena* e del Rapporto ISS-COVID-19 n. 58/202, nonché delle eventuali disposizioni specifiche della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
- 3.** che le Aziende Sanitarie mettano a disposizione delle sedi delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA) i test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per l'utilizzo in ambito scolastico e in coordinamento con il Dipartimento di Prevenzione competente;
- 4.** che in caso di esito positivo del test rapido, questo vada confermato con il test di biologia molecolare. In caso di conferma, il Medico intervenuto comunica l'esito al paziente o alla famiglia ed informa gli interessati della necessità di rispettare la misura dell'isolamento domiciliare fiduciario. Il Medico dà comunicazione della positività al Dipartimento di Prevenzione competente per il tampone di conferma e per i provvedimenti conseguenti;
- 5.** che in caso di approvazione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di Linee guida aggiornate o di nuove Linee Guida, le stesse siano vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

La presente ordinanza ha validità dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, così come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.

La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Trieste - Palmanova, 14 ottobre 2020

IL PRESIDENTE  
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
f.to dott. Massimiliano FEDRIGA